



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Francesco Terrusi

Presidente

Andrea Zuliani

Consigliere

Alberto Pazzi

Consigliere Rel.

Cosmo Crolla

Consigliere

Giuseppe Dongiacomo

Consigliere

ha pronunciato la seguente

Oggetto:

Azione di inefficacia
ex art. 64 l.f.

Ud.29/04/2026 CC

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7607/2025 R.G. proposto da:

Graziani Carlo, rappresentato e difeso dall'Avvocato David Giovannini

- *ricorrente* -

contro

Fallimento di Mondowind di Graziani Carlo, rappresentato e difeso
dall'Avvocato Paolo Cecchetti

- *controricorrente* -

nonché contro

Graziani Francesca e Graziani Giada

- *intimate* -

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 233/2025 depositata
il 10/2/2025;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/4/2026 dal
Consigliere Alberto Pazzi.

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Ascoli Piceno, con ordinanza resa in applicazione
dell'art. 702-ter cod. proc. civ. del 28 aprile 2022, dichiarava, nei confronti
del fallimento della ditta Mondowind di Graziani Carlo, l'inefficacia ex art.
64 l. fall. dell'atto del 24 febbraio 2017 per notar Galeota (rep n. 128.669,



raccolta n. 30.216) con cui il fallito aveva donato alle figlie Giada Graziani e Francesca Graziani, riservandosi il diritto di abitazione, alcune porzioni facenti parte di un fabbricato ubicato nel Comune di Bagno dell'Aquila, frazione Civita, via Fonte Mortale n. 12.

2. La Corte distrettuale di Ancona rigettava l'appello presentato dal Graziani avverso questa statuizione.

Riteneva, in particolare, che il disposto dell'art. 64, comma 2, l. fall., pur delineando un rimedio stragiudiziale più proficuo e di immediata attuazione ove il bene è direttamente appreso all'attivo fallimentare e l'appendice contenziosa è posticipata ed eventuale, non conferisce ad esso il connotato dell'esclusività, sottolineando come nessuna norma precludesse al curatore di tralasciare la strada della trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento ed agire direttamente in giudizio onde conseguire la dichiarazione di inefficacia dell'atto a titolo gratuito.

Osservava, sulla base del contenuto del ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ., che la procedura attrice aveva chiesto la revoca della donazione ai sensi dell'art. 64 l. fall., in maniera tale da rendere evidente il suo proposito di conseguire l'utilità sostanziale e processuale della dichiarazione di inefficacia relativa dell'atto negoziale.

Aggiungeva che anche qualora si fosse voluto ritenere che l'istanza presentata avesse avuto ad oggetto la richiesta di una pronuncia costitutiva, come sostenuto dall'appellante, non vi sarebbe stata comunque alcuna lesione del principio della domanda di cui all'art. 112 cod. proc. civ., dato che una simile azione include in sé la richiesta del più limitato *petitum* della dichiarazione di inefficacia relativa.

Osservava, infine, che l'atto a titolo gratuito era stato compiuto a fronte di un patrimonio netto del disponendo sostanzialmente pari a zero, sì da risultare non connotato dal requisito della proporzionalità.

3. Carlo Graziani ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza, pubblicata in data 10 febbraio 2025, prospettando cinque motivi



di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso fallimento della ditta Mondowind di Graziani Carlo.

Le intimato Francesca Graziani e Giada Graziani non hanno svolto difese.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in quanto la Corte distrettuale ha ommesso di pronunciare sull'eccezione, proposta dall'appellante, di carenza di interesse ad agire del fallimento, tenuto conto, da un lato, che l'art. 64 l. fall. non attribuisce alla procedura il diritto a promuovere un'azione giudiziaria, ma prevede un procedimento stragiudiziale da eseguirsi mediante trascrizione, dall'altro che nessuna utilità, giuridicamente apprezzabile e necessitante l'intervento giudiziario, sorreggeva l'azione intrapresa.

4.2 Il secondo mezzo lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 100 cod. proc. civ. e 64 l. fall., non essendo ravvisabile un interesse ad agire ove l'ordinamento garantisca rimedi stragiudiziali per conseguire l'utilità perseguita.

5. I motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione del rapporto di connessione che li unisce, non meritano accoglimento

5.1 Il mancato esame da parte del giudice, sollecitato dalla parte, di una questione puramente processuale non può dar luogo al vizio di omessa pronuncia, il quale è configurabile con riferimento alle sole domande di merito, e non può assurgere, quindi, a causa autonoma di nullità della sentenza, potendo profilarsi al riguardo una nullità (propria o derivata) della decisione, per la violazione di norme diverse dall'art. 112 cod. proc. civ., in quanto sia errata la soluzione implicitamente data dal giudicante alla questione sollevata dalla parte (Cass. 7406/2014).



La questione posta dalla prima censura ha carattere processuale e, dunque, la denuncia della violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. non le si addice, rendendo inammissibile il mezzo.

Peraltro, la Corte territoriale, dopo aver dato atto (nel riportare le conclusioni dell'appellante) che era stata sollecitata la declaratoria di inammissibilità della domanda di revocatoria ai sensi dell'art. 64 l. fall. per mancanza di interesse ad agire, si è limitata – in effetti – a rilevare che il rimedio stragiudiziale previsto dall'art. 64, comma 2, l. fall. non aveva carattere esclusivo, in quanto il curatore aveva comunque la possibilità di agire direttamente in giudizio onde conseguire la dichiarazione di inefficacia dell'atto a titolo gratuito.

Il mancato, esplicito, vaglio dell'eccezione proposta non implica alcuna omissione giuridicamente rilevante.

Invero, non è configurabile il vizio di omesso esame di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o sollevabile d'ufficio) quando debba ritenersi che tali questioni od eccezioni siano state esaminate e decise implicitamente (Cass. 7406/2014).

Nel caso di specie la Corte d'appello ha espressamente riconosciuto che il curatore poteva comunque agire direttamente in giudizio al fine di veder accertata l'inefficacia dell'atto a titolo gratuito e in questo modo ha riconosciuto la legittimazione e l'interesse di quest'ultimo a conseguire – in via alternativa alla trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento e tramite l'intervento del giudice – un accertamento dell'inefficacia dell'atto a titolo gratuito compiuto dal fallito, ritenendo implicitamente infondata l'eccezione sollevata.

5.2 La soluzione così data dalla Corte d'appello alla questione sollevata risulta altresì condivisibile.

Infatti, la norma in questione (secondo cui *«i beni oggetto degli atti di cui al primo comma sono acquisiti al patrimonio del fallimento mediante*



trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento. Nel caso di cui al presente articolo ogni interessato può proporre reclamo avverso la trascrizione a norma dell'articolo 36») attribuisce una peculiare facoltà al curatore, ma non gli preclude affatto di far ricorso ai rimedi ordinari, cosicché egli ha a sua disposizione due modi per far valere l'inefficacia: in un caso attraverso un sistema che consente un'immediata e diretta acquisizione dei beni all'attivo della procedura mediante trascrizione, rimandando ad una eventuale fase successiva ogni contestazione da parte degli interessati, nell'altro proponendo un'azione di merito finalizzata all'accertamento – con sentenza dichiarativa -dell'inefficacia *ex lege* prevista dal primo capoverso.

6.1 Il terzo motivo di ricorso assume, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata ex artt. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., e 118 disp. att. cod. proc. civ., in ragione al carattere apparente della motivazione con riguardo alla interpretazione della domanda, non essendo dato comprendere quali elementi testuali del ricorso introduttivo siano stati posti a fondamento della conclusione della Corte anconetana.

6.2 Con il quarto motivo la sentenza impugnata è censurata, ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in quanto la Corte distrettuale ha ricondotto la diversità fra domanda di accertamento e una domanda costitutiva a una "differenza quantitativa" piuttosto che a una "differenza qualitativa".

7. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, risultano l'uno infondato, l'altro inammissibile.

7.1 La motivazione della decisione assume carattere solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da *error in procedendo*, quando, benché graficamente esistente, non renda però percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio



convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U., 22232/2016).

Nel caso di specie la Corte di merito ha rappresentato che all'interno dell'atto introduttivo del giudizio era stata richiesta *"la revoca della donazione ai sensi dell'art. 64 L.F."* e proprio il richiamo del disposto di questa norma (secondo cui *«sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito ...»*) rendeva *"evidente il proposito di conseguire l'utilità sostanziale e processuale della dichiarazione di inefficacia relativa dell'atto negoziale"* (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).

Una simile spiegazione è del tutto idonea a rappresentare con chiarezza il dato testuale dell'atto introduttivo valorizzato e l'iter logico-intellettuale seguito dai giudici distrettuali per arrivare alla decisione.

Giova poi ricordare che il controllo dell'esistenza di una motivazione nel suo contenuto minimo e indispensabile, capace di rendere percepibili le ragioni su cui la statuizione assunta si fonda, non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell'opzione che ha condotto tale giudice ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe, pur a fronte di un possibile diverso inquadramento degli elementi probatori valutati, in una nuova formulazione del giudizio di fatto (Cass. 16526/2016).

7.2 La Corte distrettuale ha espressamente chiarito che le ulteriori valutazioni compiute al fine di rigettare il secondo motivo di appello venivano fatte *"per mera ipotesi"*, nel caso in cui si fosse voluto aderire alle difese dell'appellante.

Si tratta, dunque, di una argomentazione svolta *ad abundantiam* volta a sostenere che l'adesione alla tesi sviluppata con l'impugnazione – e già rigettata – non avrebbe comunque condotto all'accoglimento dell'appello. L'odierno ricorrente non ha interesse a censurare una simile argomentazione.



Infatti, è inammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuri un'argomentazione della sentenza impugnata svolta *ad abundantiam*, e pertanto non costituente una *ratio decidendi* della medesima; un'affermazione siffatta, contenuta nella sentenza di appello, che non abbia spiegato alcuna influenza sul dispositivo della stessa, essendo improduttiva di effetti giuridici non può essere oggetto di ricorso per cassazione, per difetto di interesse (Cass. 8755/2018).

8. Il quinto motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l'omesso esame di un fatto decisivo e discusso fra le parti, relativo al patrimonio del fallito e rilevante ai sensi dell'art. 64, 1° comma, l. fall.: la Corte distrettuale ha omesso di accertare – spiega parte ricorrente – la totalità del patrimonio del Graziani, trascurando del tutto il suo patrimonio personale e in particolare le quote societarie di cui questi era titolare, e si è limitata ad esaminare soltanto l'eredità paterna, reputata, erroneamente (in evidente contrasto con le dichiarazioni delle parti e con i documenti), rappresentativa dell'intero patrimonio del donante alla data della donazione.

9. Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente, infatti, lamenta la mancata considerazione, nell'economia della valutazione concernente la proporzionalità della liberalità all'entità del suo patrimonio, delle quote sociali di cui egli era titolare e, più in generale, del suo patrimonio, ma non indica alcun atto o documento prodotto che rappresentasse la titolarità di queste quote (dato che, per espressa indicazione del mezzo in esame, nella relazione ex art. 33 l. fall. si parlava soltanto di "*molteplici altre attività d'impresa facenti capo alla persona del fallito*", mentre nell'atto introduttivo del giudizio si faceva riferimento, genericamente, ad "*altre attività e cariche sociali*") o l'esistenza di un diverso patrimonio.

Pertanto, lo stesso ricorrente non ha in alcun modo spiegato come e quando fossero stati indicati elementi di qualsiasi tipo idonei a consentire di



apprezzare la valenza patrimoniale delle partecipazioni di cui in questa sede si lamenta l'omesso esame (cfr. Cass., Sez. U., 8053/2014).

10. Per tutto quanto sopra esposto il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 4.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma in data 29 aprile 2026.

Il Presidente

